



NEWSLETTER n. 24/2018



del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO

a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci

22 giugno 2018

Le 'Brevi dal Palazzo'

(Maggiori informazioni potranno essere acquisite sui siti dell'Ordine - www.avvocatibergamo.it
del CNF www.consiglionazionaleforense.it - della Cassa di Previdenza - www.cassaforense.it)

Assemblea per l'elezione dei delegati al Congresso di Catania

OGGI 22 giugno alle ore 14.00 presso la Sala Viterbi della Provincia, via Tasso 8, è convocata l'assemblea straordinaria degli iscritti per la discussione dei temi congressuali e l'elezione dei 4 delegati dell'Ordine di Bergamo al Congresso Nazionale Forense in Catania, che si terrà dal 4 al 6 ottobre 2018. In ordine di presentazione sono pervenute nei termini le seguenti candidature:

Antonella Rosso di San Secondo, Francesca Pierantoni, Carlo Foglieni, Giovanni Bertino, Neugel Percassi, Claudia Testa e Monica Di Nardo.

Si vota esprimendo le preferenze per singoli candidati in numero **non superiore a 3** (3/4 dei delegati da eleggere) ed il voto deve essere espresso, a pena di nullità, a favore di uno dei due generi per almeno un terzo.

Le elezioni si svolgeranno **venerdì 22 giugno 2018, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, presso la Sala Viterbi in Bergamo, via Tasso 8 e sabato 23 giugno 2018, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso la sede del Consiglio al IV piano Palazzo di Giustizia in Bergamo, via Borfuro 11/a.**

Astensione dalle udienze proclamata dall'UCPI

E' pubblicata sul sito dell'Ordine l'articolata delibera assunta dall'Unione delle Camere Penali, con cui si denuncia, tra l'altro, l'atteggiamento di totale disinteresse dei Governi per l'effettiva qualità della giurisdizione e si proclama l'astensione dalle udienze penali e da ogni attività giudiziaria nel settore penale, nel rispetto del codice di autoregolamentazione, **dal 25 al 27 giugno '18.**

Pignoramento presso terzi - regolamentazione udienze

E' pubblicato sul sito il decreto della dott.ssa Giraldi in data 8/6/18, pervenuto al COA il 18 giugno, con il quale vengono regolamentate le udienze di comparizione nei procedimenti di pignoramento presso terzi a far data dall'11 giugno.

Preparazione all'esame di abilitazione alla professione

L'art. 4, comma 2°, del Regolamento in vigore relativo allo svolgimento della pratica forense dispone: **"Nei periodi di pratica antecedente la prova scritta e la prova orale dell'esame per ottenere l'abilitazione alla professione di avvocato, il praticante ha diritto di diradare la propria presenza nello studio, fino a sospenderla nell'immediatezza della prova".**

Cassa Forense

MOD. 5/2018: invio telematico obbligatorio

La comunicazione obbligatoria -mod. 5/2018- relativa al reddito professionale netto e al volume d'affari dichiarati per l'anno 2017, deve essere inviata da tutti gli iscritti agli Albi Forensi, nonché dai praticanti iscritti alla Cassa, esclusivamente in via telematica tramite la sezione "accessi riservati - posizione personale", disponibile sul sito www.cassaforense.it, mediante l'utilizzo del codice meccanografico e del codice PIN. In caso di perdita i codici possono essere richiesti con la procedura disponibile nella medesima sezione.

Contributi obbligatori

I contributi obbligatori dovuti in autoliquidazione verranno calcolati automaticamente dal sistema informatico della Cassa, una volta inseriti i dati reddituali, sulla base dello status previdenziale individuale.

Contributo modulare volontario

Per i soli iscritti alla Cassa non pensionati di vecchiaia, in sede di invio telematico del mod. 5/2018, è data facoltà di esercitare l'opzione per versare volontariamente un ulteriore contributo modulare con una percentuale ricompresa fra l'1% e il 10% per costituire un montante contributivo personale tendente a maturare una quota di pensione aggiuntiva.

Termini di scadenza

- **31 LUGLIO 2018**: martedì, termine per il versamento della 1^a rata (50%) in acconto del contributo soggettivo e integrativo;
- **30 SETTEMBRE 2018**: domenica, termine prorogato a 1° ottobre 2018 per la trasmissione del mod. 5/2018;
- **31 DICEMBRE 2018**: lunedì, termine per il versamento della 2^a rata a saldo del contributo soggettivo e integrativo;
- **31 DICEMBRE 2018**: lunedì, termine per il versamento del contributo modulare volontario (rata unica);
- **31 DICEMBRE 2018**: lunedì, termine per l'integrazione del versamento del contributo soggettivo per l'attribuzione della intera annualità nel caso in cui il 2017 sia stato l'ottavo anno di iscrizione alla Cassa.

Pagamenti

I versamenti dovranno essere effettuati mediante modulistica personalizzata M.Av. bancario o carta di credito (Forense Card) reperibile sul sito Internet della Cassa. In via eccezionale per i versamenti effettuati con bonifico bancario o c/c postale non personalizzato è necessario indicare il "**Codice Identificativo di Versamento**" reperibile tramite la sezione "accessi riservati - posizione personale" del sito INTERNET www.cassaforense.it.

Per maggiori informazioni, consultare il sito Internet www.cassaforense.it o contattare l'Information Center della Cassa con le modalità indicate nel sito

Deontologia

Un parere del CNF

Il COA di Modena chiede se l'avvocato debba consegnare al Curatore del fallimento del cliente tutta la documentazione relativa all'attività svolta a favore dello stesso e, in caso affermativo, come tale obbligo possa conciliarsi con il dovere di segreto professionale.

++*+*+*+*+*

La Commissione, dopo ampia analisi, osserva che, al fine di esprimere un motivato parere in ordine al quesito formulato, si debbano prendere in considerazione: i) le funzioni e la qualità attribuite al Curatore; ii) l'obbligo di "riserbo e segreto professionale" imposto all'avvocato dalla legge e dall'art. 28 del C.D.F..

Il succedersi di riforme della legge fallimentare ha progressivamente fatto prevalere la figura del Curatore "pubblico ufficiale" (art. 30 L.F.) anziché quella di rappresentante dei creditori o sostituto del fallito; i suoi poteri/doveri, sono minuziosamente previsti nei tredici articoli che la legge fallimentare dedica alla figura del Curatore. I suoi poteri vanno dalla amministrazione del patrimonio fallimentare, al compimento delle operazioni che ritiene più opportune od utili (seppure sotto la vigilanza del G.D. e del Comitato dei Creditori), alla predisposizione della relazione particolareggiata di cui all'art. 33 L.F. "su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale".

E' intuitivo come il potere di indagine del Curatore trovi ben pochi ostacoli nei confronti del fallito, ma non possa estendersi, con le medesime caratteristiche, all'attività svolta dal difensore, vincolato al segreto professionale, che trova tutela anche nell'ambito dell'azione penale (artt. 103 e 200 c.p.p.).

Ovviamente la opponibilità del segreto professionale va valutata, in concreto e caso per caso, ma non appare dubitabile che l'avvocato sia legittimato a mantenere il riserbo imposto dall'art. 28 C.D.F. sulle notizie inerenti a fatti "personalissimi" del cliente od a circostanze che potrebbero essere ritenute rilevanti in suo danno, sotto il profilo penale.

Così l'avvocato potrà e dovrà relazionare circa lo stato delle cause attive o passive affidategli, attinenti all'attività d'impresa, ma non sull'andamento della causa di separazione o divorzio (salva espressa autorizzazione - magari scritta - del cliente), né sugli atti compiuti dal fallito che possano concretizzare comportamenti di rilevanza penale o comunque pregiudicare gli interessi del proprio assistito, seppure fallito.

Il segreto professionale è uno dei principi e dei doveri fondamentali cui deve ispirarsi l'attività dell'avvocato e sul quale il cliente deve essere certo di poter contare, al pari, od ancor prima, della probità, dignità, decoro ed indipendenza; il legislatore ne ha preso atto persino nell'ambito del processo penale, notoriamente finalizzato alla tutela pubblica; il Curatore non può non conoscere tali limiti, né pretendere che l'avvocato li superi.

Ad analoghe conclusioni si perviene allorché ci si chieda se l'avvocato debba consegnare la documentazione in suo possesso, affidatagli dal cliente: tutto ciò che è "pubblico", siccome agli atti di un processo attinente all'attività d'impresa, può e deve essere consegnato, al pari di quanto avverrebbe nella ipotesi di revoca del mandato e nomina di un nuovo difensore (artt.33 e 48 co. 3° C.D.F.); la documentazione e la corrispondenza che esulino dai "processi" o attengano a "cause personalissime", va singolarmente valutata a tutela ed in ossequio al principio di riservatezza.

(C.N.F. rel. Amadei, parere del 18 aprile 2018, n. 16)